



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Cairoli, 85 - 70122 BARI  
TEL. 080/5213404 - 5210843  
FAX 080/5246145  
NUMERO VERDE 800 445052  
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713  
SITO INTERNET : [www.figcpuglia.it](http://www.figcpuglia.it)

Stagione Sportiva 2005/2006

Comunicato Ufficiale N° 33 del 13 febbraio 2006

## **1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

### **1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 147/A DEL 20.1.2006)**

Il Consiglio Federale

- preso atto della proposta di modifica dell'art. 27, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- visti gli artt. 7 e 24 dello Statuto Federale

delibera

di concedere nulla osta alla modifica dell'art. 27 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti come da allegato sub A);

All . A)

## REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

### VECCHIO TESTO

#### Art. 27

#### I campi di giuoco

1. Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di giuoco, appositamente omologato, che sia rispondente alle seguenti regole:

A) Per l'attività organizzata dal Comitato Interregionale :

- Campionato Nazionale Serie D I campi di giuoco debbono essere dotati delle caratteristiche e dei requisiti previsti dal relativo "Regolamento Impianti Sportivi" ed essere comunque rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla legge.

- Campionato Nazionale Juniores

a) Terreni di giuoco

Gli impianti di giuoco debbono essere dotati di un campo aventi dimensioni non inferiori a mt. 60x100.

b) Spogliatoi

Gli spogliatoi debbono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Debbono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

c) Recinzioni

Il recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di mt. 1,50 (campo per destinazione).

B) Per l'attività organizzata dai Comitati Regionali:

a) Terreni di giuoco

- Campionato di Eccellenza e Promozione: misure minime mt. 60x100.

- Campionato di 1a e 2a categoria: misure minime mt. 50x100.

### NUOVO TESTO

#### Art. 27

#### I campi di giuoco

1. Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di giuoco, appositamente omologato, che sia rispondente alle seguenti regole:

A) Per l'attività organizzata dal Comitato Interregionale :

- Campionato Nazionale Serie D

I campi di giuoco devono essere rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla legge e **ottenere il visto rilasciato dalla Commissione Provinciale di vigilanza.**

Devono, inoltre, possedere le caratteristiche e i requisiti previsti dal "Regolamento Impianti Sportivi".

**INVARIATO**

Per i terreni di giuoco delle squadre di 1a e 2a categoria è ammessa una tolleranza non superiore al 2%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.

- Campionato di 3a categoria, 3a categoria – “Under 21”, Juniores – “Under 18”, 3a categoria – “Under 18” e Attività Amatori: misure minime mt. 45x90.

E' ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.

b) Spogliatoi

Gli spogliatoi devono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Gli spogliatoi dei campi di giuoco delle squadre che partecipano ai Campionati di Calcio Femminile, di Calcio a Cinque, di 2a categoria, di 3a categoria, di 3a categoria

– “Under 21”, Juniores – “Under 18”, di 3a categoria – “Under 18” ed all'Attività Amatori possono essere ubicati anche all'esterno del recinto di giuoco.

Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

c) Recinzioni

Il recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo.

Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di mt. 1,50 (campo per destinazione) C) Per l'attività svolta nell'ambito della Divisione Calcio Femminile:

a) Terreni di giuoco

- Campionati Nazionali: misure minime mt. 60x100.

- Campionati Regionali: misure minime mt. 45x90.

E' ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.

D) Per l'attività svolta nell'ambito della Divisione Calcio a Cinque:

a) Gli impianti

Gli impianti di giuoco devono essere dotati delle caratteristiche e dei requisiti previsti dal relativo “Regolamento Impianti sportivi” ed essere comunque rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla Legge. La divisione calcio a cinque può fissare annualmente le capienze minime degli impianti.

b) Terreni di giuoco

I campi devono avere le dimensioni di seguito indicate:

- Campionato Nazionale di Serie "A":

Campi al coperto

Lunghezza minima mt. 38, massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22;

- Campionato Nazionale di Serie "A2":

Campi al coperto

Lunghezza minima mt. 34, massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22;

- Campionati Nazionali di Serie "B":

Campi al coperto

Lunghezza minima mt. 32, massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22;

Campi scoperti:

Lunghezza minima mt. 35, massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22;

b) Spogliatoi

Gli spogliatoi debbono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro.

Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

c) Recinzioni

Il recinto di giuoco, quando obbligatorio, deve essere protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt.2,20 o da altro sistema idoneo.

d) Campo di destinazione

Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, ad ostacolo fisso (pali, reti, fossati, alberi ecc..) deve risultare una distanza minima di mt. 1,00.

2. Ogni modifica da apportare ai campi di giuoco dopo il collaudo deve essere autorizzata dal competente Comitato o Divisione, dopo un nuovo collaudo il cui verbale deve essere affisso nello spogliatoio dell'arbitro.

3. Le porte, nelle gare ufficiali, devono essere munite di reti regolamentari.

4. Le società ospitanti sono tenute a mettere a disposizione degli assistenti all'arbitro le prescritte bandierine di mt. 0,45 x 0,45 con asta di legno della lunghezza di mt. 0,75.

5. Le società ospitanti sono tenute a dotare il terreno di giuoco di due panchine sulle quali devono prendere posto, durante le gare, le persone ammesse in campo. Esse sono altresì tenute a predisporre, per gli ufficiali di gara e per le squadre, materiale sanitario adeguato e mettere a disposizione un numero di palloni efficienti, sufficiente per la disputa della gara.

**2. INVARIATO**

**3. INVARIATO**

**4. INVARIATO**

**5. INVARIATO**

6. E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale. Tutte le realizzazioni in erba artificiale – comprese eventualmente anche quelle per l'attività di Calcio a Cinque – devono avere necessariamente la preventiva omologazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti.

**6. INVARIATO**

## **1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 153/A DELL'1.2.2006)**

Il Consiglio Federale

- preso atto della necessità di apportare modifiche all'art. 99 bis delle N.O.I.F. e all'art. 46 del C.G.S.;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare l'art. 99 bis delle N.O.I.F. e l'art. 46 del C.G.S. secondo il testo di cui l'allegato sub A) e sub B).

All. A)

**TESTO VIGENTE**  
**Art. 99 bis.**  
**Premio alla carriera**

1. Alle società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 103.291,37 (Lire 200.000.000) per la formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato nei seguenti casi:  
a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel campionato di serie A;  
ovvero  
b) quando il calciatore viene convocato, con lo status di professionista nella Nazionale A o nella Nazionale Under 21.

**NUOVO TESTO**  
**Art. 99 bis.**  
**Premio alla carriera**

1. Alle società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a **Euro 18.000,00= per ogni anno di** formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato **come "giovane" o "giovane dilettante"** nei seguenti casi:  
a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A; ovvero  
b) quando un calciatore **disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21.**

Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per Società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell'anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive e deve essere corrisposto dalla Società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l'evento o, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla Società titolare dell'originario rapporto con il calciatore.

Tale compenso viene proporzionalmente ripartito, in ragione del periodo d'appartenenza, tra le Società che hanno contribuito alla formazione del calciatore e deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l'evento.

2. Tutte le controversie tra società relative al premio di cui al precedente comma, sono devolute alla Commissione Vertenze Economiche secondo le modalità previste agli artt. 45 e 46 del Codice di Giustizia Sportiva.

Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell'anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l'evento o, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla società titolare dell'originario rapporto col calciatore.

Tale compenso deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l'evento. **Nel caso la società dilettantistica o di puro Settore Giovanile abbia già percepito, in precedenza, da una società professionistica, il "premio di preparazione" (art. 96 N.O.I.F.) o il "premio di addestramento e formazione tecnica" (art. 99 N.O.I.F.) ovvero l'importo derivante da un trasferimento (art. 100 N.O.I.F.), tale somma sarà detratta dall'eventuale compenso spettante.**

2. **L'importo del premio è certificato dall'Ufficio del Lavoro e Premi della F.I.G.C., su richiesta della società interessata. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata.**

**Le controversie in ordine al pagamento del "premio alla carriera" sono devolute in primo grado alla Commissione Vertenze Economiche, secondo le modalità previste agli artt. 45 e 46 del Codice di Giustizia Sportiva.**

#### **DISPOSIZIONE TRANSITORIA**

**Il nuovo testo dell'art. 99 bis si applica anche alle controversie, per le quali non è intervenuta decisione passata in giudicato alla data di approvazione dello stesso.**

All. B)

**CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

**VECCHIO TESTO**

**Art. 46**

**Procedura e gravami**

1. La Commissione vertenze economiche tra le società giudica secondo le norme federali vigenti.
2. Il procedimento in prima istanza è instaurato su reclamo della parte interessata nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 29 in quanto applicabili.
3. Il reclamo concernente le controversie di cui all'art. 45, comma 3, lettera b), deve essere proposto, entro sette giorni dal ricevimento della relativa comunicazione dell'Ufficio del lavoro, ed in tal caso si considera parte interessata, oltre alla società, anche il calciatore.
4. Il procedimento in seconda istanza è instaurato su ricorso che deve essere proposto, con le modalità di cui all'art. 34, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata, e deve essere altresì notificato alle controparti con le medesime modalità. Esso deve contenere la specifica enunciazione dei motivi di doglianza.
5. I procedimenti innanzi alla Commissione si svolgono sulla base degli atti ufficiali. I documenti in atti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio; gli altri documenti hanno valore meramente indicativo. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale. I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione. Per la liberatoria del premio di preparazione si osservano le disposizioni dell'art. 96 delle N.O.I.F..
6. La controparte ha diritto di inviare controdeduzioni entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto il reclamo spedendone copia anche alla reclamante o alla ricorrente con le modalità di cui all'art. 34.

**NUOVO TESTO**

**Art. 46**

**Procedura e gravami**

1. INVARIATO
2. INVARIATO
3. Il reclamo concernente le controversie di cui all'art. 45, comma 3, lettera b) **e c)**, deve essere proposto, entro sette giorni dal ricevimento della relativa comunicazione dell'Ufficio del Lavoro **e Premi**, ed in tal caso si considera parte interessata, oltre alla società, anche il calciatore.
4. INVARIATO
5. INVARIATO
6. INVARIATO

7. Le parti hanno diritto di farsi assistere da persona di loro fiducia e di essere sentite, ove ne facciano espressa richiesta, la parte procedente nel reclamo o nel ricorso, la controparte nelle controdeduzioni.

8. Commissione, qualora dall'esame dei documenti rilevi infrazioni a qualsiasi norma federale, oltre a disporre le necessarie regolarizzazioni documentali, deferisce alla competente Commissione disciplinare o al Giudice sportivo di 2° grado per il Settore per l'attività giovanile e scolastica, le società ed i tesserati che risultino responsabili di infrazioni disciplinari.

9. Le decisioni della Commissione sono comunicate direttamente alle parti a cura della segreteria della Commissione stessa e divengono esecutive, ove pronunciate in prima istanza, soltanto dopo la decisione in ultima istanza o dopo che siano decorsi i termini utili per l'impugnazione. Contro tali decisioni è ammesso il ricorso alla C.A.F. nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 33 in quanto applicabili. I termini per l'impugnazione decorrono dalla data in cui la parte ha ricevuto la comunicazione di cui sopra.

7. INVARIATO

8. INVARIATO

9. INVARIATO

## **2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

### **2.1. (STRALCIO CIRCOLARE N. 22 DEL 10.2.2006)**

Si riporta,, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n° 2-2006 dell'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C. del 7 febbraio 2006, prot. n. 63.23.

Si pregano i Comitati e le Divisioni in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Oggetto: Comunicazione annuale dei dati IVA da presentarsi entro il 28 febbraio 2006 –

Martedì **28 febbraio 2006** scade il termine per l'invio della "comunicazione annuale dati IVA" per il 2005 che, già dal 2002, sostituisce l'obbligo di presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA che avevano cadenza trimestrale e mensile.

Il modello, disponibile sul sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it), è estremamente semplificato e in esso va riportata sostanzialmente l'indicazione complessiva delle risultanze delle liquidazioni periodiche (trimestrali o mensili) per determinare l'IVA dovuta o a credito per l'anno d'imposta 2005, senza tener conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio (ad esempio calcolo definitivo del pro rata), oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo stesso.

La comunicazione deve essere effettuata dai titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche se nell'anno non hanno effettuato operazioni imponibili.

**Non sono, quindi, tenute alla presentazione della comunicazione dati IVA le associazioni e le società sportive dilettantistiche di cui alla legge n. 398 del 16 dicembre 1991 che**, avendo esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni recate dalla citata legge n. 398/91, sono esonerate dall'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali.

**La comunicazione IVA si presenta soltanto in via telematica e l'invio viene effettuato o direttamente dal contribuente o tramite gli intermediari abilitati.** E', pertanto, esclusa la presentazione in banca o alla posta.

Nella Sez. I del modello – dati generali – va riportato l'anno cui si riferisce la dichiarazione (2005) nonché il numero di partita IVA del soggetto d'imposta ed il codice di attività. Va barrata la casella relativa se il contribuente ha esercitato nell'anno più attività per le quali ha tenuto la contabilità separata. Nel caso in cui il dichiarante sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la dichiarazione, deve essere riportato il codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione stessa e deve essere riportato il codice di carica del dichiarante medesimo (ad es. Amministratore unico/delegato, ecc – codice 1).

Nella Sez II – dati relativi alle operazioni effettuate – va riportato al rigo CD1, campo 1, l'ammontare complessivo, al netto dell'IVA, delle operazioni attive, rilevanti agli effetti IVA, annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi.

Nello stesso rigo, al campo 2, va indicato l'ammontare delle operazioni non imponibili già comprese al campo 1; al successivo campo 3, quello delle operazioni esenti anch'esse già comprese al campo 1 e, al campo 4, l'ammontare complessivo delle cessioni intracomunitarie di beni, già comprese nel campo 1.

Al rigo CD2, campo 1, va indicato l'ammontare complessivo, al netto dell'IVA, degli acquisti all'interno, intracomunitari e delle importazioni, rilevanti ai fini IVA, risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali annotate nel registro degli acquisti.

Al rigo CD2, campo 2, va indicato l'ammontare degli acquisti non imponibili già compresi nel campo 1, mentre allo stesso rigo CD 2, campo 3, deve essere indicato l'ammontare, già compreso nel campo 1, degli acquisti all'interno esenti e delle importazioni non soggette all'imposta. Infine al campo 4 va riportato l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari di beni, già compresi nel campo 1 dello stesso rigo CD2.

Nella Sez. III vanno riportati i dati relativi all'IVA dovuta o a credito tenendo conto delle variazioni eseguite ai sensi dell'art. 26.

Nel rigo CD4 va indicato l'ammontare dell'IVA esigibile relativa alle operazioni effettuate nell'anno e nel rigo CD5 quello dell'IVA detratta relativa agli acquisti registrati per i quali è stato esercitato il diritto alla detrazione nell'anno stesso.

Nel rigo CD6, campo 1, va indicato l'ammontare dell'IVA a debito risultante dalla differenza tra gli importi indicati ai rigi CD4 e CD5; nello stesso rigo CD6, al campo 2, va riportato l'ammontare dell'IVA a credito risultante dalla differenza tra gli importi indicati ai rigi CD5 e CD4.

Gli importi vanno indicati in unità di euro, con arrotondamento per eccesso o per difetto se la frazione decimale è superiore o inferiore a 50 centesimi.

L'omissione della comunicazione o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro e non è possibile effettuare il ravvedimento operoso. Eventuali errori dovranno essere corretti nella dichiarazione IVA annuale.

### **3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

#### **3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO**

Nessuna comunicazione.

#### **3.2. SEGRETERIA**

##### **3.2.1. XLI<sup>A</sup> EDIZIONE COPPA ITALIA DILETTANTI**

##### **STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 (FINALE REGIONALE)**

A seguito di accertamenti e verifiche all'impianto di illuminazione del Campo Comunale di Noicattaro, lo stesso risulta non idoneo.

Il Comitato Regionale Puglia dispone quindi d'ufficio che la gara COPERTINO - LUCERA CALCIO in programma giovedì 16 febbraio 2006 sul campo Comunale di Noicattaro, abbia inizio alle ore 15,00.

Ingresso unico €5 (cinque euro). Ingresso libero per tutte le donne.

A seguito di sorteggio, i sostenitori, sono stati così suddivisi:

**POL. COPERTINO**

**TRIBUNA COPERTA**

**U.S.D. LUCERA CALCIO**

**TRIBUNA SCOPERTA**

##### **Modalità di svolgimento della gara di Finale**

Nella gara di Finale per il 1° e 2° posto, prevista in gara unica in campo neutro, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si applicheranno le seguenti norme:

- **due tempi supplementari di 15 minuti cadauno**
- **effettuazione dei calci di rigore, secondo le modalità previste dalla regola 7 delle Regole del Giuoco.**

***AL TERMINE DELLA GARA IL PRESIDENTE TISCI E IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL C.R. PUGLIA LND PREMIERANNO LE SOCIETÀ***

**Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 13/02/2006.**

**IL PRESIDENTE  
Vito Tisci**